



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 UFFICIO VII – SCUOLA CAPOFILA - Ambito Territoriale Avellino 01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELODIA BOTTO PICELLA” FORINO

Via G. Marconi, 94 –83020 – Forino(Av) - tel. 0825/761017 - fax 0825/762352
 Codice Meccanografico AVIC84100C – Codice Fiscale: 92046370646 e-mail: avic84100c@istruzione.it
 e-mail certificata:avic84100c@pec.istruzione.it . sito web: www.icforino.edu.it- CodiceUnivoco: UF1NEU

Ai Genitori degli Alunni

Al Personale Docente e ATA

Al Sito WEB

Agli Atti

OGGETTO: Art 6 D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS-Cov-V-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”

A seguito della pubblicazione del D.L. di cui all’oggetto in Gazzetta Ufficiale nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS- Cov- 2 si applicano le seguenti misure:

SCUOLA INFANZIA

N. POSITIVI	MISURE PER GLI ALUNNI	MISURE PER IL PERSONALE DOCENTE	OBBLIGHI PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE
Fino a 4 casi di positività (comma 1, lett. a), n. 1)	l’attività educativa e didattica prosegue in presenza	Utilizzo di FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Applicazione del Regime dell’auto-sorveglianza	Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Nel caso di test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Cinque o più casi positivi (comma 1, lett. a), n. 2 Il quinto caso deve verificarsi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. (art. 6 co. 4 primo periodo).	sospensione dell’attività didattica in presenza per cinque giorni.		Applicazione del Regime dell’auto-sorveglianza a coloro che nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della

			<p>dose di richiamo abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 1 co. 7 bis del D.L. n. 33/2020).</p> <p>Agli alunni a cui non può essere applicato il regime di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni. Per il rientro a scuola occorre dimostrare di aver effettuato tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 6 co. 2)</p>
--	--	--	---

SCUOLA PRIMARIA

N. POSITIVI	MISURE PER GLI ALUNNI	MISURE PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE	OBBLIGHI PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE
Fino a 4 casi di positività (comma 1, lett. b), n. 1)	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza	Utilizzo di FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Applicazione del Regime dell'auto-sorveglianza	Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Nel caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Cinque o più casi positivi (comma 1, lett. b), n. 2 Il quinto caso deve verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. (art. 6 co. 4 primo periodo).	a)Didattica in presenza per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi), o che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario , o che hanno fatto la dose la dose di richiamo, e per coloro	Obbligo di FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	Applicazione del Regime dell'auto-sorveglianza a coloro che nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo abbiano avuto contatti

	<p>che abbiano idonea certificazione di esenzione vaccinale (occorre richiesta dei genitori)</p> <p>b) DID per gli altri, per cinque giorni.</p>		<p>stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 1 co. 7 bis del D.L. n. 33/2020).</p> <p>Agli alunni a cui non può essere applicato il regime di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni. Per il rientro a scuola occorre dimostrare di aver effettuato tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 6 co. 2) e si ha obbligo di indossare per i successivi cinque giorni dispositivi di tipo FFP2</p>
--	--	--	--

SECONDARIA DI I GRADO

N. POSITIVI	MISURE PER GLI ALUNNI	MISURE PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE	OBBLIGHI PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE
1 caso di positività (comma 1, lett. c), n. 1)	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza	Utilizzo di FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Applicazione del Regime dell'auto-sorveglianza	Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Nel caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
Due o più casi positivi (comma 1, lett. c), n. 2 Il secondo caso deve verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. (art. 6 co. 4 primo periodo).	a) Didattica in presenza per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi), o che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o che hanno fatto la	Obbligo di FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	Applicazione del Regime dell'auto-sorveglianza a coloro che nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della

	<p>dose la dose di richiamo, e per coloro che abbiano idonea certificazione di esenzione vaccinale (occorre richiesta dei genitori)</p> <p>b) DID per gli altri, per cinque giorni.</p>		<p>dose di richiamo abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 1 co. 7 bis del D.L. n. 33/2020).</p> <p>Agli alunni a cui non può essere applicato il regime di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni. Per il rientro a scuola occorre dimostrare di aver effettuato tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 6 co. 2) e si ha l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni dispositivi di tipo FFP2</p>
--	---	--	--

REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA DI CUI ALL'ART. 1 CO. 7 BIS DEL D.L. 33/2020

La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si Allega link al Vademecum [MI_Gestione Emergenza Covid-19 - Vademecum v12.pdf \(istruzione.it\)](#) pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Angela Paletta